MODIFICHE URGENTI AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA

Art. 6

Chiusura delle indagini preliminari Fascicolo per il dibattimento

In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale e' inserito il seguente periodo: "Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a)". L'articolo 406 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato. 2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di

proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili.". La lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: " a) i delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 nonche' il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;". La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale e' cosi' modificata: " d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;".

Versione in vigore dal 9 giugno 1992, non più in vigore dal 8 agosto 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa
Estremi	Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Titolo	I — Modifiche al codice di procedura penale e alle norme ad esso collegate
Capo	II — Potenziamento dell'attività di indagine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-al-nuovo-codice-di-procedura-penale-e-provvedimenti/art-6-chiusura-delle-indagini-preliminari-fascicolo-per-il-dibattimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it